

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Vincenzo Marciano

IL PRESIDENTE DEL C.C.
Dr. Pietro Paolo Pellerito

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Lo Presti

REGOLAMENTO COMUNALE

MERCATO GIORNALIERO

“ Piano San Domenico ” del CENTRO STORICO



Indice

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Soggetti abilitati
- Art. 3 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 4 - Rinnovo dell'autorizzazione
- Art. 5 - Regolamentazione del mercato
- Art. 6 - Posteggi
- Art. 7 - Graduatoria ed assegnazione del posteggio
- Art. 8 - Norme di comportamento al mercato
- Art. 9 - Orario di svolgimento del mercato
- Art. 10 - Divieto di maggiore occupazione di suolo pubblico
- Art. 11 - Vendita a mezzo veicoli
- Art. 12 - Installazione, caratteristiche e sgombero delle attrezzature di vendita
- Art. 13 - Posteggi riservati a portatori di handicap
- Art. 14 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 15 - Decadenza del posteggio assegnato
- Art. 16 - Norme igienico – sanitarie
- Art. 17 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 18 - Norme di rinvio
- Art. 19 - Entrata in vigore del presente regolamento

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di commercio ambulante, in applicazione della L.R. n.18/1995, modificata dalla L.R. n.2/1996, del Regolamento comunale contenente le norme riguardanti il commercio su aree pubbliche, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 191 del 22 settembre 1998 e dell'art. 9 della Legge n.10 del 15 settembre 2005, nella nuova area, da predisporre allo svolgimento del Mercato giornaliero, sito nelle vie Ecce Homo e Piano s. Domenico, in Carini.

Art. 2
Soggetti abilitati

Possono frequentare il Mercato giornaliero i commercianti ambulanti, residenti nel territorio comunale, in possesso dei requisiti professionali e morali previsti per legge, ai quali viene rilasciata autorizzazione, all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, tipologia b, che deve essere esibita preventivamente agli organi di controllo prima dell'inizio dell'attività di vendita.

Art. 3
Rilascio dell'autorizzazione

Apposito bando pubblico, predisposto dalla Ripartizione delle Attività produttive, disciplinerà le modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'interno dell'area destinata allo svolgimento del Mercato giornaliero.

All'interno dello stesso saranno inserite le norme relative alla selezione delle domande presentate.

L'autorizzazione, rilasciata per l'esercizio dell'attività di commercio, nel Mercato giornaliero, avrà validità di anni 1 (uno), decorrenti dalla data di rilascio.

Le disposizioni del presente articolo possono essere suscettibili di successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4
Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione scaduta può essere rinnovata agli operatori commerciali che ne facciano richiesta con apposita istanza, nella quale dovrà essere autocertificato il possesso dei requisiti morali e professionali previsti per legge.

Art. 5
Regolamentazione del mercato

L'esercizio del commercio ambulante è soggetto all'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente normativa, dalle leggi e dai regolamenti in materia di commercio, igiene, polizia e annona e dalle ordinanze emanate dall'Amministrazione Comunale.

Per accedere al Mercato giornaliero, il richiedente deve presentare apposita domanda, secondo le modalità che verranno stabilite in bando pubblico, che specificherà le condizioni per l'ingresso allo stesso.

Tutti coloro che accedono alle aree destinate al mercato si intendono soggetti alle relative prescrizioni regolamentari, nonché alle altre disposizioni che potranno essere indicate dagli addetti alla vigilanza del mercato.

Art. 6 Posteggi

Viene definito posteggio, nell'area destinata allo svolgimento del Mercato giornaliero, l'area pubblica, attrezzata o non attrezzata, data in concessione dal Sindaco, per un periodo stabilito in anni 1 (uno), per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente per lo svolgimento della propria attività di vendita.

Il periodo temporale di durata della concessione potrà essere modificato ove si rendesse necessario.

Art. 7 Graduatoria ed assegnazione del posteggio

Viene stabilito il numero dei posteggi disponibili in un totale di n. 16 (sedici).

I posteggi verranno assegnati in base all'elenco che verrà stilato seguendo l'ordine di presentazione delle domande presso il Protocollo generale e previo controllo della regolarità delle stesse.

Ove si superasse il numero di 16 (sedici) istanze, regolarmente presentate, si procederà al sorteggio tra le stesse per l'assegnazione dei posteggi disponibili.

Tutti i posteggi saranno delimitati da apposita segnaletica orizzontale ed identificati mediante numerazione predisposta dal settore della Segnaletica Stradale del locale Corpo di Polizia Municipale.

I posteggi non occupati dagli operatori assegnatari, in quanto assenti, verranno assegnati, in presenza di operatori commerciali, in regola con i requisiti previsti per legge, mediante sorteggio effettuato, prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita, da parte di operatori della Polizia Municipale.

L'autorizzazione rilasciata all'operatore che ne fa richiesta è personale e non può essere ceduta a terzi.

Il numero totale dei posteggi del Mercato del centro storico potrà essere suscettibile di variazione in aumento ove si rinvenga la disponibilità, in accordo con i vincoli di viabilità ed urbanistici.

Art. 8 Norme di comportamento al mercato

E' vietato ai commercianti ambulanti di disturbare con grida e schiamazzi, con megafoni, altoparlanti o altro, al fine di evitare turbamento al regolare svolgimento del mercato.

I venditori devono avere cura di non danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato, gettare o depositare sul suolo generi avariati o rifiuti, i quali dovranno essere raccolti in appositi recipienti, in accordo con la normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In particolare è vietato danneggiare in qualsiasi modo la pavimentazione ivi esistente. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, sono tenuti al risarcimento dei danni derivanti dagli atti posti in essere.

Art. 9
Orario di svolgimento del mercato

L'attività di vendita nel mercato verrà articolata in due turni, antimeridiano a pomeridiano.

Il mercato si svolgerà, normalmente, tutti i giorni, dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16.00 alle ore 19:00.

Nelle sole giornate festive, l'area del mercato sarà interessata dallo svolgimento di mostre-mercato dedicate all'artigianato locale.

L'attività di vendita, inizia alle ore 08:00 e si conclude alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Le operazioni di sgombero dell'area del mercato devono iniziare non appena terminato l'orario di vendita.

In ogni caso, l'area del mercato deve ritornare alla libera fruizione pubblica, rispettivamente, entro le ore 13:00 ed entro le ore 19:30.

Art. 10
Divieto di maggiore occupazione di suolo pubblico

Non si possono effettuare occupazioni del suolo pubblico eccedenti le misure assegnate. A carico di chi viola la disposizione del presente articolo vengono applicate le sanzioni di legge.

Art. 11
Vendita a mezzo veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalle vigente legislazione.

Art. 12
Installazione, caratteristiche e sgombero delle attrezzature di vendita

L'installazione delle attrezzature di vendita deve essere effettuata entro le ore 08:00.

Il banco vendita, le relative merci e gli automezzi usati devono rimanere contenuti nello spazio assegnato a ciascun venditore.

Le merci debbono essere esposte sui banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo di almeno cm. 50.

L'apertura di tende, da parte dei venditori, può essere tenuta a condizione di non ostacolare la libera circolazione e l'attività degli altri venditori e deve comunque rimanere contenuta nello spazio assegnato a ciascun venditore.

Per l'allestimento e l'esposizione è proibito conficcare nel suolo chiodi paletti e sostegni di qualsiasi tipo o comunque danneggiare la pavimentazione stradale.

Art. 13
Posteggi riservati ai portatori di handicap

GA

B

Viene riservata una quota pari al venti per cento (20 %), sul totale dei posti disponibili, ai venditori ambulanti portatori di handicap.

In caso di insufficienza di posti disponibili, questi verranno assegnati in base ai seguenti criteri di priorità:

- Minore età dell'ambulante;
- Maggiore anzianità di iscrizione al REC.

Art. 14

Posteggi riservati ai produttori agricoli

Viene riservata una quota pari al venti per cento (20 %), sul totale dei posti disponibili, ai produttori agricoli, i quali debbono comprovare la qualità di agricoltore, ai sensi del D. L.gs. n. 228 del 18/05/2001.

In caso di insufficienza di posti disponibili, questi verranno assegnati in base ai seguenti criteri di priorità:

- Minore età dell'ambulante,
- Maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio.

Art. 15

Decadenza del posteggio assegnato

L'autorizzazione rilasciata è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.

L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio nel Mercato giornaliero decade, mediante comunicazione, all'operatore che risulterà assente per più 10 (dieci) giorni, anche non consecutivi, in un mese.

Sarà cura degli organi di vigilanza rilevare, giornalmente, le presenze degli operatori autorizzati, in apposito registro.

L'autorizzazione decade in tutti quei casi di abuso del suo utilizzo.

Art. 16

Norme igienico – sanitarie

La vendita di generi alimentari è soggetta alla osservanza delle norme previste dalle leggi sanitarie in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande e dai regolamenti comunali di igiene.


Art. 17

Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento del mercato giornaliero viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con i giorni di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.

Art. 18

Norme di rinvio



Handwritten mark or signature on the right margin.

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali in materia di commercio ambulante.

Art. 19

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente entrerà in vigore alla scadenza della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Carini, secondo le modalità di legge.



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

STRALCIO PLANIMETRICO

SCALA 1:200

